



Criteria di deroga per la validità dell'anno scolastico 2019/2020 per la valutazione degli alunni nella scuola primaria e secondaria di I grado (limite massimo delle ore di assenza).

VISTO che il DPR 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7 prevede, ai fini della validità dell'anno scolastico, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato annuo al fine di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente.

VISTO il D.Lgs 62/2017

VISTA la possibilità di deroga, a giudizio del Consiglio di classe purché non pregiudichi la valutazione dell'alunno per l'ammissione all'anno successivo.

VISTA la NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865

VISTA la delibera N. 12: del Collegio dei docenti del 11/09/19

VISTA la delibera N. 160: del Collegio dei docenti del 30/10/19

Si comunica che il limite massimo delle assenze degli alunni può essere superato nei seguenti casi:

- assenze per motivi di salute documentate con certificato medico;
- terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico
- assenze per malattie croniche certificate
- assenze per gravi motivi di famiglia giustificate dai genitori
- assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e/o giostrai, inseriti tardivamente nel gruppo classe
- assenze sempre giustificate dai genitori con partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- mancata frequenza dovuta allo svantaggio socio-ambientale

Non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa *Valeria Brunetti*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 del D.lgs n. 39/93)

Acquaviva delle Fonti, 11 novembre 2019